



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

22 novembre 2018\*

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 861/2007 – Procedimento europeo per le controversie di modesta entità – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “parti” – Controversie transfrontaliere»

Nella causa C-627/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okresný súd Dunajská Streda (Tribunale circoscrizionale di Dunajská Streda, Repubblica slovacca), con decisione del 18 settembre 2017, pervenuta in cancelleria l’8 novembre 2017, nel procedimento

**ZSE Energia, a.s.**

contro

**RG,**

con l’intervento di

**ZSE Energia CZ, s. r. o.,**

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente dell’Ottava Sezione, facente funzione di presidente della Decima Sezione, E. Levits (relatore) e M. Berger, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;
- per il governo portoghese, da M. J. Castello-Branco, L. Inez Fernandes e M. Figueiredo, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da M. Heller e A. Tokár, in qualità di agenti,

\* Lingua processuale: lo slovacco.

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU 2007, L 199, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 861/2007»).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia insorta tra la ZSE Energia, a.s., e la RG, relativa al recupero di un credito di importo principale pari a EUR 423,74.

### **Contesto normativo**

#### ***Diritto dell'Unione***

##### *Regolamento n. 861/2007*

- 3 Il considerando 7 del regolamento n. 861/2007 così recita:  
«(...) Gli ostacoli per ottenere una sentenza veloce e poco costosa aumentano nelle controversie transfrontaliere. È pertanto necessario istituire un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'obiettivo di un tale procedimento dovrebbe essere di agevolare l'accesso alla giustizia (...)».
- 4 Il considerando 8 di tale regolamento precisa quanto segue:  
«Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe semplificare e accelerare, riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità offrendo uno strumento alternativo che si aggiunga a quelli esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, che restano impregiudicati (...)».
- 5 Il successivo considerando 11 è così formulato:  
«Al fine di agevolare l'avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'attore dovrebbe introdurre una domanda, compilando l'apposito modulo e presentandolo all'organo giurisdizionale (...)».
- 6 L'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento così dispone:  
«Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inteso a semplificare e accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità e a ridurre le spese. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità costituisce per le parti un'alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri».

7 L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 2 000 EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii)».

8 L'articolo 3 di tale regolamento è così formulato:

«1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.

(...)

3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda».

9 L'articolo 4, paragrafo 3, del suddetto regolamento così recita:

«Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l'organo giurisdizionale ne informa l'attore. A meno che l'attore non ritiri la domanda, l'organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento».

10 L'articolo 19 di tale regolamento è così formulato:

«Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento».

### ***Diritto slovacco***

11 A norma dell'articolo 60 della legge n. 160/2015, recante il codice di procedura civile contenziosa, nella versione applicabile al procedimento principale, per «parti in causa» si intendono l'attore e il convenuto.

12 L'interveniente è definito all'articolo 81 di tale codice come la persona che partecipa al procedimento accanto all'attore o al convenuto e ha un interesse giuridico all'esito del processo.

### **Procedimento principale e questioni pregiudiziali**

13 La ZSE Energia, con sede in Bratislava (Repubblica slovacca), adiva il giudice del rinvio con una domanda di pagamento di un credito di importo pari a EUR 423,74, salvo interessi di mora, nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

14 La ZSE Energia trasmetteva la sua domanda al giudice del rinvio utilizzando il modulo A di cui all'allegato I al regolamento n. 861/2007, nel quale figurava in qualità di attrice 1.

- 15 Inoltre, in tale modulo figurava, in qualità di attrice 2, la ZSE Energia CZ, s. r. o., con sede nella Repubblica ceca. Nella domanda in questione si precisava che la ZSE Energia CZ aveva concluso con la ZSE Energia un accordo ai sensi del quale la ZSE Energia CZ, dietro versamento di una provvigione, avrebbe effettuato la gestione e il recupero di taluni crediti della ZSE Energia, tra cui quello nei confronti della RG, domiciliata in Vojka nad Dunajom (Repubblica slovacca).
- 16 Con separato atto allegato a detta domanda l'attrice 2 comunicava al giudice del rinvio di costituirsi nel procedimento pendente in qualità di interveniente, ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile contenziosa, nei limiti del proprio interesse giuridico all'esito del processo.
- 17 Con il modulo B di cui all'allegato II al regolamento n. 861/2007 il giudice del rinvio chiedeva alle attrici 1 e 2 di rettificare il modulo A. Esso richiamava l'attenzione sul fatto che, mentre la domanda in questione riportava dati di due diverse attrici, il modulo conteneva una domanda di pagamento del credito unicamente in favore dell'attrice 1. Ritenendo che l'attrice 2 non avesse tale qualità in senso vero e proprio, esso chiedeva che o fosse indicata nella domanda solo l'attrice 1 o che fosse precisato nel modulo quale credito dovesse pagare la convenuta all'attrice 2.
- 18 In risposta a tale richiesta, la ZSE Energia presentava al giudice del rinvio un modulo A debitamente rettificato, che menzionava soltanto tale società come «attrice», mentre la ZSE Energia CZ veniva indicata solo come «interveniente».
- 19 Il giudice del rinvio si poneva allora la questione se la controversia di cui era investito fosse una controversia transfrontaliera rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento n. 861/2007.
- 20 Ciò premesso, l'Okresný súd Dunajská Streda (tribunale circoscrizionale di Dunajská Streda, Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la nozione di “una delle parti” di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007, debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche l'“interveniente”, ovvero un soggetto partecipante al procedimento che non sia né l'attore (ricorrente) né il convenuto (resistente), ma che si costituisca nel procedimento per sostenere le ragioni dell'attore (ricorrente) o del convenuto (resistente).

2) Per l'ipotesi che l'“interveniente” non debba essere considerato “parte” ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007:

se rientri nell'ambito di applicazione del regolamento n. 861/2007, ai sensi del combinato disposto dei suoi articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, un procedimento avviato con il modulo A (...) tra l'attore (ricorrente) e il convenuto (resistente), qualora costoro abbiano domicilio nello stesso Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale adito e unicamente l'“interveniente” abbia domicilio in uno Stato membro diverso».

## **Sulle questioni pregiudiziali**

### ***Sulla prima questione***

- 21 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «parti» copre solo l'attore e il convenuto nel procedimento principale o anche l'«interveniente» coinvolto nel procedimento a sostegno dell'una o dell'altra parte del procedimento principale.

- 22 In limine, occorre rilevare che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007 non dà una definizione della nozione di «parti», né rinvia su questo punto al diritto degli Stati membri. Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione europea, di un'interpretazione autonoma e uniforme (v., in particolare, sentenze del 7 agosto 2018, *Bichat e a.*, C-61/17, C-62/17 e C-72/17, EU:C:2018:653, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
- 23 Alla luce di ciò, la nozione di «parti» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, deve dar luogo ad un'interpretazione autonoma ed uniforme nell'ordinamento giuridico dell'Unione.
- 24 A tale proposito si deve rilevare, da un lato, che la formulazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007 non consente, di per sé, di affermare con certezza che la nozione di «parti» non comprenda anche quella di «interveniante».
- 25 Dall'altro lato, per quanto riguarda i dubbi espressi dal giudice del rinvio in merito all'interpretazione della nozione di «parti», a causa di una possibile incoerenza nella versione in lingua slovacca del regolamento n. 861/2007, occorre ricordare che le disposizioni del diritto dell'Unione devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell'Unione, la disposizione in questione dev'essere interpretata alla luce dell'economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (sentenza del 1° marzo 2016, *Alo e Osso*, C-443/14 e C-444/14, EU:C:2016:127, punto 27).
- 26 Per quanto riguarda l'economia generale del regolamento n. 861/2007, occorre rilevare, al pari del giudice del rinvio, che tale regolamento prevede solo i diritti e gli obblighi dell'attore e del convenuto nel procedimento principale. Infatti, i moduli A e C degli allegati I e III a tale regolamento devono essere riempiti, rispettivamente, dal ricorrente, ossia l'«attore», per quanto riguarda il modulo A, e dal resistente, ossia il «convenuto», per quanto riguarda il modulo C. Per contro, fatte salve le sezioni dei moduli che il regolamento n. 861/2007 riserva al giudice competente, non è prevista nessuna sezione per altre persone eventualmente coinvolte nella controversia principale.
- 27 Di conseguenza, si può dedurre dall'economia generale del regolamento n. 861/2007 che una partecipazione degli intervenienti alle controversie oggetto di tale regolamento non è stata prevista.
- 28 Tale valutazione è confermata dall'obiettivo stesso del regolamento n. 861/2007. Infatti, i considerando 7 e 8 nonché l'articolo 1 dello stesso sottolineano che lo scopo del procedimento europeo, facoltativo, è triplice. Esso è destinato a risolvere le controversie di modesta entità transfrontaliere in modo più semplice, più rapido e meno costoso. Orbene, tale obiettivo non può essere raggiunto se il procedimento istituito consentisse la partecipazione di un terzo in qualità di interveniente.
- 29 In tale contesto si deve altresì ricordare, al pari del governo slovacco e della Commissione nelle loro osservazioni, che il legislatore dell'Unione ha espresso, in sede di adozione del regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 861/2007 (GU 2015, L 341, pag. 1), l'intenzione di non ampliare la definizione delle controversie transfrontaliere, nonostante la proposta in tal senso effettuata dalla Commissione [COM(2013) 794 final]. Tale volontà del legislatore dell'Unione verrebbe ignorata se il domicilio di un interveniente in uno Stato membro, diverso da quello dell'attore ricorrente e del convenuto, fosse sufficiente ad estendere l'ambito di applicazione del regolamento n. 861/2007 ad una controversia come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

30 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007 dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «parti» copre solo l'attore ricorrente e il convenuto nel procedimento principale.

### *Sulla seconda questione*

31 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007 debbano essere interpretati nel senso che una controversia rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento se l'attore e il convenuto hanno il domicilio nello stesso Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.

32 A tale riguardo, è sufficiente rilevare che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007 limita esplicitamente l'ambito di applicazione dello stesso alle controversie transfrontaliere. L'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, come interpretato dalla Corte al punto 30 della presente sentenza, definisce una controversia transfrontaliera come una controversia in cui l'attore e/o il convenuto hanno il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.

33 Pertanto, una controversia come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale attore e convenuto hanno il domicilio nello stesso Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 861/2007.

34 Ad abundantiam, si deve rilevare che, secondo il considerando 8 del regolamento n. 861/2007, quest'ultimo costituisce uno strumento che si aggiunge, ove siano soddisfatti i requisiti per la sua applicazione, a quelli esistenti negli ordinamenti degli Stati membri.

35 Pertanto, il diritto processuale vigente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento rimane applicabile nei casi in cui una domanda non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 861/2007. In una situazione del genere, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento, spetta al giudice del rinvio informarne l'attore e, se quest'ultimo non ritira la sua domanda, esaminarla secondo il diritto processuale nazionale applicabile.

36 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007 devono essere interpretati nel senso che una controversia come quella di cui al procedimento principale, nella quale l'attore e il convenuto hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale nello stesso Stato membro del giudice adito, non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento.

### **Sulle spese**

37 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

**1) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «parti» copre solo l'attore e il convenuto nel procedimento principale.**

- 2) L'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007, come modificato dal regolamento n. 517/2013, devono essere interpretati nel senso che una controversia come quella di cui al procedimento principale, nella quale l'attore e il convenuto hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale nello stesso Stato membro del giudice adito, non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento.**

Firme